

COMUNE DI COLLI AL METAURO

(Provincia di Pesaro e Urbino)

STATUTO

(Approvato con deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale n. 6 del 13/03/2017, modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 18/08/2021)

Indice

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

- ART. 1 - Autonomia statutaria
- ART. 2 - Finalità
- ART. 3 - Territorio e sede comunale
- ART. 4 - Stemma e gonfalone
- ART. 5 - Programmazione e cooperazione

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO

- ART. 6 - Organi
- ART. 7 - Consiglio comunale
- ART. 8 - Commissioni Consiliari
- ART. 9 - Linee programmatiche di mandato
- ART. 10 - Consiglieri
- ART. 11 - Decadenza del Consigliere comunale
- ART. 12 - Gruppi consiliari
- ART. 13 - Sindaco
- ART. 14 - Esercizio della rappresentanza legale
- ART. 15 - Mozione di sfiducia
- ART. 16 - Dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco
- ART. 17 - Giunta comunale
- ART. 18 - Composizione della Giunta
- ART. 19 - Nomina della Giunta
- ART. 20 - Funzionamento della Giunta
- ART. 21 - Competenze della Giunta

TITOLO III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO I

Partecipazione

- ART. 22 - Partecipazione popolare

CAPO II

- Associazionismo e volontariato
- ART. 23 - Associazionismo
- ART. 24 - Contributi alle associazioni
- ART. 25 - Volontariato

CAPO III

Partecipazione e Municipi

- ART. 26 - Consultazioni ART.
- 27 - Petizioni ART. 28 -
Referendum
- ART. 29 - Municipi

TITOLO IV

PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

- ART. 30 - Accesso ai documenti
- ART. 31 - Diritto di accesso dei Consiglieri comunali
- ART. 32 - Accesso ai servizi e conferenze di servizi
- ART. 33 - Partecipazione al procedimento amministrativo
- ART. 34 - Azione popolare
- ART. 35 - Rete civica

TITOLO V

SERVIZI PUBBLICI LOCALI

- ART. 36 - Servizi pubblici locali

TITOLO VI

FORME DI ASSOCIAZIONE E COOPERAZIONE

- ART. 37 - Convenzioni
- ART. 38 - Accordi di programma
- ART. 39 - Consorzi
- ART. 40 - Unione di Comuni

TITOLO VII

UFFICI E PERSONALE

- ART. 41 - Principi di organizzazione
- ART. 42 - Organizzazione degli uffici e dei servizi
- ART. 43 - Personale dipendente
- ART. 44 - Il Segretario Generale

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- ART. 45 - Modificazioni e abrogazione dello Statuto
- ART. 46 - Entrata in vigore

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

ART. 1

Autonomia statutaria

1. Il Comune di Colli al Metauro è un ente locale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Il Comune si avvale della sua autonomia, nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento, per lo svolgimento della propria attività e il perseguimento dei suoi fini istituzionali;
3. Il Comune rappresenta la comunità di Colli al Metauro nei rapporti con lo Stato, con la Regione e con gli altri enti locali, nonché con enti diversi o soggetti pubblici e privati e, nell'ambito degli obiettivi indicati nel presente statuto, nei confronti della comunità internazionale;
4. Il Comune è ente democratico che crede nei principi europeistici della pace e della solidarietà, valorizza ogni forma di collaborazione con gli altri enti locali e realizza, con i poteri e gli istituti del presente statuto, l'autogoverno della comunità.

ART. 2

Finalità

1. Il Comune promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico della comunità di Colli al Metauro ispirandosi ai valori e agli obiettivi della Costituzione.
2. Il Comune ricerca la collaborazione e la cooperazione con altri soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei singoli cittadini, delle associazioni e delle forze sociali ed economiche all'attività amministrativa.
3. In particolare il Comune ispira la sua azione ai seguenti principi:
 - a) rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono l'effettivo sviluppo della persona umana e l'eguaglianza degli individui;
 - b) promozione di una cultura di pace e cooperazione internazionale;
 - c) recupero, tutela e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche, culturali e delle tradizioni locali;
 - d) tutela della persona improntata alla solidarietà sociale, in collaborazione con le associazioni di volontariato e nel quadro di un sistema integrato di sicurezza sociale;
 - e) superamento di ogni discriminazione tra i sessi, anche tramite la promozione di iniziative che assicurino condizioni di pari opportunità;
 - f) promozione delle attività culturali, sportive e del tempo libero della comunità.
4. Il Comune rappresenta unitariamente gli interessi della comunità, ne cura lo sviluppo e il progresso civile nel pieno rispetto delle compatibilità ambientali.
5. Il Comune intende riconoscere e contribuire alla salvaguardia del patrimonio storico, artistico e culturale.
6. Il Comune orienta la propria azione ispirandosi alle seguenti finalità:
 - a) rispetto e tutela delle diversità etniche, linguistiche, culturali, religiose e politiche, anche attraverso la promozione dei valori e della cultura della tolleranza;
 - b) sostegno alla realizzazione di un sistema di tutela attiva delle persone disagiate e svantaggiate;
 - c) promozione e riconoscimento delle pari opportunità professionali, culturali, politiche e sociali fra i sessi.

ART. 3

Territorio e sede comunale

1. Il territorio del Comune di Colli al Metauro è costituito dai territori già appartenenti ai Comuni di Montemaggiore al Metauro, Saltara e Serrungarina. La conformazione geografica del Comune è il risultato della fusione avvenuta con Legge Regionale 7 dicembre 2016 n.29, dei predetti Comuni di Montemaggiore al Metauro, Saltara e Serrungarina. Il territorio si estende su una superficie di 46,17 chilometri quadrati e confina con i territori dei Comuni di Mombaroccio, Cartoceto, Montefelcino, Sant'Ippolito, Terre Roveresche, Mondavio e Monteciccardo.
2. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato in Via Marconi n.1.
3. Le adunanze degli organi collegiali si svolgono normalmente nella sede comunale; esse possono tenersi anche in luoghi diversi su decisione del Presidente dell'organo interessato.

ART. 4

Stemma e gonfalone

1. Lo Stemma del Comune sarà approvato dal competente Ufficio Onoreficenza e Araldica presso la Presidenza del Consiglio, su specifica richiesta del Consiglio Comunale.
2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, e ogni qualvolta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'ente a una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del Comune.
3. La Giunta può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.

ART. 5

Programmazione e cooperazione

1. Il Comune persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della programmazione, della pubblicità e della trasparenza, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti sul suo territorio.

TITOLO II ORGANIZZAZIONE

DI GOVERNO

ART. 6

Organi

1. Sono organi del Comune il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta Comunale. Le rispettive competenze sono stabilite dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti comunali.
2. Il Consiglio Comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.
3. Il Sindaco è responsabile dell'amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune; egli esercita inoltre le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello Stato.

4. La Giunta Comunale collabora col Sindaco nel governo del Comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio Comunale.

ART. 7

Consiglio comunale

1. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.
2. Il Consiglio Comunale conforma l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità, al fine di assicurare l'imparziale e corretta gestione amministrativa.
3. L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio comunale sono regolati dalla legge. L'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio sono disciplinati, nel rispetto delle norme statutarie, da un apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta.
4. Il Consiglio Comunale definisce gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Nella definizione degli indirizzi per la nomina, devono comunque essere rispettate le norme statali in materia di pari opportunità anche qualora l'atto costitutivo dell'ente/azienda/istituzione non fosse adeguato a tale normativa.
5. La prima seduta del Consiglio deve essere convocata dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione; nel corso della seduta il Sindaco presta giuramento nella formula che segue:
“Giuro di osservare lealmente la Costituzione e le leggi della Repubblica”.
6. Nella prima seduta, presieduta dal Sindaco sino alla efficacia della elezione del Presidente del Consiglio, il Consiglio, in seduta pubblica e con votazione palese:
 - a. provvede alla convalida degli eletti, previo esame della loro condizione
 - b. dispone le eventuali surrogazioni;
 - c. elegge tra i propri componenti la Commissione Elettorale comunale;
 - d. elegge il Presidente del Consiglio, secondo le modalità di cui al comma seguente.
7. L'elezione del Presidente avviene con voto limitato ad uno. Il Presidente è scelto tra i Consiglieri, con esclusione dall'elettorato passivo del Sindaco
8. E' eletto Presidente il Consigliere che, in sede di prima votazione, abbia ottenuto la maggioranza dei voti. Ove, nel corso della prima votazione, non si raggiunga la predetta maggioranza, la votazione va immediatamente ripetuta e risulta eletto Presidente il Consigliere che ha ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità è eletto il Consigliere che ha ottenuto la cifra elettorale più elevata. In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio, le relative funzioni sono svolte dal Sindaco.
9. Il regolamento comunale per il funzionamento dei Municipi potrà prevedere forme di collaborazione fra il Consiglio Comunale e gli organi del Municipio.

ART. 8

Commissioni Consiliari

1. Il Consiglio Comunale potrà istituire, con apposita deliberazione, Commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini consultivi, di studio, di garanzia, di indagine e di controllo, delle quali fanno parte Consiglieri Comunali. Il regolamento comunale per il funzionamento dei Municipi potrà prevedere forme di collaborazione fra le Commissioni e gli organi del Municipio. Per quanto riguarda le Commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ai Consiglieri appartenenti ai gruppi di minoranza.
2. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle Commissioni verranno disciplinate con apposito regolamento.

3. La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta.

ART. 9

Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di 90 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate al Consiglio Comunale, da parte del Sindaco, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.
2. Ciascun Consigliere Comunale ha diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del consiglio comunale.

ART. 10

Consiglieri

1. I Consiglieri Comunali rappresentano l'intera comunità ed esercitano la loro funzione senza vincolo di mandato.
2. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei Consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità, alla quale rispondono.
3. I Consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione.
4. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei Consiglieri Comunali sono disciplinati dal regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.
5. Il Sindaco può delegare a uno o più Consiglieri Comunali attività di studio, ricerca e approfondimento su determinate materie e/o attività di collaborazione circoscritte all'esame e alla cura di situazioni particolari, senza che ciò implichi la possibilità di assumere atti di rilevanza esterna, o l'adozione di atti di gestione.

ART. 11

Decadenza del Consigliere comunale

1. I Consiglieri Comunali che non intervengono alle sedute per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. A tale riguardo, il Presidente del Consiglio, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede con nota scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, a comunicare l'avvio del procedimento amministrativo.
2. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Presidente del Consiglio eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto tale termine, il Consiglio esamina le giustificazioni addotte e i documenti presentati, assumendo la relativa deliberazione.

ART. 12

Gruppi consiliari

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento del Consiglio Comunale.
2. La relativa comunicazione va indirizzata al Sindaco e al Segretario Generale, con l'indicazione del nome del capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste presentate alle elezioni per l'elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale.

ART. 13

Sindaco

1. Il Sindaco rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione. Sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario Generale e ai Responsabili degli uffici e dei servizi in ordine agli indirizzi amministrativi.
2. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli Assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
3. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni.

ART. 14

Esercizio della rappresentanza legale

1. Il Sindaco è il rappresentante legale del Comune, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Testo
2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vicesindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla nomina. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza, impedimento temporaneo o sospensione, ed in generale nei casi previsti dalla legge.
3. In caso di assenza od impedimento anche del Vicesindaco, l'Assessore presente più anziano per età assume le funzioni del Sindaco.

ART. 15

Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio comunale contrario a una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza dei componenti del Consiglio Comunale.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario Prefettizio, ai sensi delle leggi vigenti.

ART. 16 - Dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco

1. Le dimissioni comunque presentate dal Sindaco al Consiglio diventano irrevocabili decorsi 20 giorni dalla loro presentazione.
2. In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del Sindaco si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale; il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.

ART. 17

Giunta Comunale

1. La Giunta è organo di impulso, collabora con il Sindaco al governo del Comune e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza.

2. La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio. Verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

ART. 18

Composizione della Giunta

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero di Assessori, indicato dal Sindaco all'atto della nomina, comunque non superiore a sei.
2. Gli Assessori sono scelti normalmente tra i Consiglieri; possono tuttavia essere nominati anche Assessori esterni al Consiglio ad eccezione dell'Assessore nominato Vicesindaco. Gli Assessori esterni devono essere in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere.
3. Gli Assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio e intervenire nella discussione ma non hanno diritto di voto.

ART. 19

Nomina della Giunta

1. Il Vicesindaco e gli altri componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco e presentati al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alla nomina medesima.
2. Nella nomina dei componenti della Giunta deve essere rispettato il principio per cui il genere meno rappresentato non può essere inferiore al 40%, con arrotondamento aritmetico, del numero complessivo degli Assessori computando a tal fine il Sindaco.
3. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio, nella prima seduta utile.
4. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli Assessori nonché la decadenza sono disciplinati dalla legge.
5. La Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio comunale.

ART. 20

Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina e controlla l'attività degli Assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.
2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.
3. Le sedute sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti.
4. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

ART. 21

Competenze della Giunta

1. La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente Statuto, non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al sindaco, al Segretario Generale, o ai Responsabili dei servizi comunali.
2. La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

TITOLO III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO I

Partecipazione

ART. 22

Partecipazione popolare

1. Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'amministrazione dell'ente al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini a intervenire nel procedimento amministrativo.
3. Il Consiglio Comunale predispose e approva un regolamento nel quale vengono definite le modalità con cui i cittadini possono far valere i diritti e le prerogative previste dal presente titolo.

CAPO II

Associazionismo e volontariato

ART. 23

Associazionismo

1. Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio.
2. Il Regolamento prevede e disciplina un albo, al quale le organizzazioni del volontariato e le associazioni che intendano intrattenere rapporti collaborativi con l'Amministrazione comunale possono iscriversi.
3. L'albo deve riportare i dati e gli elementi necessari per stabilire la natura, il campo di attività, il metodo di funzionamento e il grado di rappresentatività di ciascuna associazione od organismo. Gli uffici del Comune incaricati della tenuta dell'albo possono esercitare attività di verifica allo scopo di accertare la veridicità dei dati e degli elementi forniti.

ART. 24 - Contributi alle associazioni

1. Il Comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa, previa verifica dell'interesse pubblico e dell'attività espletata.
2. Il Comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni, di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito, nei limiti e con le modalità stabilite da apposito regolamento.

ART. 25 - Volontariato

1. Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.
2. Il volontariato potrà collaborare a progetti, strategie, studi e sperimentazioni.
3. Il Comune garantisce che le prestazioni di attività di volontariato, gratuite, nell'interesse collettivo e ritenute di importanza generale, abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto l'aspetto infortunistico.

CAPO III

Partecipazione Municipi

ART. 26

Consultazioni

1. L'Amministrazione comunale può indire consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito all'attività amministrativa.
2. Le forme di tali consultazioni sono stabilite in apposito regolamento.

ART. 27

Petizioni

1. Elettori del Comune, singoli o associati, possono rivolgere agli organi comunali petizioni dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi, con riferimento a questioni che coinvolgono l'intera comunità territoriale.
2. Le petizioni debbono essere sottoscritte da almeno 200 cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, le cui firme devono essere autenticate ai sensi di legge.
3. Le petizioni possono essere presentate al Sindaco, il quale ne dà comunicazione all'organo competente, che adotterà in ogni caso un provvedimento in merito entro trenta giorni. Tale provvedimento sarà comunicato, entro dieci giorni dall'esecutività, al primo firmatario. L'eventuale mancato accoglimento della petizione dovrà essere adeguatamente motivato.

ART. 27-bis

Mozione di iniziativa popolare

1. Per mozione di iniziativa popolare si intende una proposta tendente a far pronunciare il Consiglio comunale circa importanti fatti politici o amministrativi ai sensi del Regolamento di funzionamento del Consiglio comunale.
2. Il diritto di iniziativa popolare in materia di mozioni per le materie di competenza **del Consiglio Comunale** si esercita mediante la presentazione di proposte scritte al Consiglio comunale.
3. Le firme dei/delle richiedenti devono essere apposte su fogli di dimensioni uguali a quelle della carta bollata, recanti nella prima facciata il testo della proposta di mozione. Le firme devono essere autenticate, anche in forma collettiva, dai soggetti previsti dalla normativa nazionale in materia elettorale e referendaria con le modalità previste dalla legge.
4. La proposta di mozione di iniziativa popolare, recante la sottoscrizione autenticata di **almeno 150 (centocinquanta) elettori** è presentata alla Segreteria generale ed acquisita immediatamente al Protocollo Generale. La proposta deve indicare il nominativo ed il recapito postale, telefonico e, se esistente, di posta

elettronica, di almeno un portavoce dei/delle richiedenti che è destinatario di tutte le comunicazioni da parte del Comune.

5. Il Segretario Generale verifica la competenza dell'organo, la corretta formulazione e la sussistenza delle firme autenticate correttamente nel numero richiesto e la trasmette entro 30 (trenta) giorni al/alla Presidente del Consiglio Comunale dandone comunicazione ai/alle richiedenti ovvero la rinvia ai/alle proponenti specificando la mancanza dei requisiti richiesti.

6. L'inammissibilità delle proposte si avrà nei seguenti casi, allorché: a) riguardino materie non rientranti nelle attribuzioni del Comune; b) riguardino materie non rientranti nella competenza del Consiglio comunale; c) siano in contrasto con la Costituzione, con le disposizioni di legge, di Statuto e di Regolamenti comunali, fatte salve le proposte di modificazione di norme statutarie o regolamentari del Comune; d) abbiano per oggetto argomento già sottoposto all'esame del Consiglio comunale per iniziativa popolare, quando non siano decorsi almeno 2 (due) anni dal precedente esame.

7. In presenza delle situazioni indicate al precedente comma 6, il/la Segretario/a Generale entro 30 (trenta) giorni comunica ai/alle richiedenti il risultato della verifica e la improcedibilità della richiesta, dandone contestualmente notizia al/alla Presidente del Consiglio comunale. La comunicazione avviene a mezzo lettera raccomandata ovvero a mezzo posta elettronica se presente nella richiesta.

8. La proposta corredata del parere favorevole del/della Segretario/a Generale viene trasmessa al/alla Presidente del Consiglio comunale, che la iscrive all'ordine del giorno dell'organo deliberativo competente della prima seduta utile. La mozione di iniziativa popolare deve essere deliberata dall'organo competente entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni dalla trasmissione da parte del/della Segretario/a Generale.

9. La proposta di mozione, iscritta all'ordine del giorno, è subito trasmessa alla Commissione consiliare competente perché provveda ad esaminarla entro breve termine, non superiore a 15 (quindici) giorni. I/le richiedenti, a mezzo del/della loro portavoce, possono intervenire alle sedute della Commissione consiliare e del Consiglio comunale per illustrare la proposta con i tempi e le modalità previste per i/le Consiglieri/e.

10. È facoltà dei/delle richiedenti, a mezzo del/della loro portavoce, ritirare o sospendere la proposta, in ogni fase del procedimento precedente la discussione in Commissione consiliare o in Consiglio comunale.

11. La proposta non è emendabile dai/dalle Consiglieri/ e comunali.

ART. 28

Referendum

1. Posso essere indetti referendum consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazione di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa.

2. Non possono essere sottoposti a referendum:

a) lo Statuto del Comune e degli organismi pubblici controllati dal comune o in cui il comune ha una partecipazione, anche minoritaria;

b) il regolamento del Consiglio Comunale e gli altri regolamenti ad efficacia meramente interna;

c) le elezioni, nomine, le designazioni, le revoche, le dichiarazioni di decadenza e, in generale le deliberazioni o le questioni concernenti persone;

d) i piani territoriali ed urbanistici, nonché i piani per la loro attuazione e relative variazioni;

e) i tributi locali, le tariffe dei servizi ed altre imposizioni;

f) la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale, le dotazioni organiche del personale e relative modifiche;

g) i bilanci annuali e pluriennali e i conti consuntivi;

h) i provvedimenti inerenti l'assunzione di mutui o emissione di prestiti;

i) argomenti che siano stati oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.

4. Il Referendum consultivo è indetto dal Sindaco, su indicazione del Consiglio Comunale anche su richiesta del 10 % degli iscritti nelle liste elettorali alla data del 31 dicembre dell'anno precedente. La relativa deliberazione consiliare è assunta a maggioranza assoluta.

5. Il Regolamento determina i requisiti di ammissibilità, i termini e le modalità di presentazione della richiesta, della raccolta e convalida delle firme, e le modalità organizzative della consultazione.

6. Il referendum non può essere indetto né può aver luogo in occasione delle consultazioni elettorali e referendarie nel periodo compreso tra la data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali e la data delle elezioni.

7. Entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio adotta i relativi e conseguenti atti.

8. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati.

ART. 29

Municipi

1. Al fine di custodire e promuovere l'identità propria ed i tratti originari e di valorizzare caratteri civici, tipici della popolazione e del territorio locale, sono istituiti i Municipi di Montemaggiore al Metauro, Saltara e di Serrungarina, ai sensi dell' art.16 del Tuel e della legge regionale Marche 7 dicembre 2016 n.29.

2. I Municipi di Montemaggiore al Metauro, Saltara e di Serrungarina hanno sede presso le rispettive ex sedi comunali ed esercitano le proprie funzioni sul territorio delle comunità di origine.

3. Il Municipio, organo privo di personalità giuridica, è un organismo di partecipazione territoriale, rappresentativo delle esigenze delle rispettive comunità nell'ambito dell'unità del Comune.

4. Il regolamento disciplina gli organi del Municipio e la loro composizione, nonché le modalità di individuazione ed il funzionamento dei medesimi e le relative competenze.

PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

ART. 30

Accesso ai documenti

1. L'accesso ai documenti amministrativi del Comune è assicurato nei limiti stabiliti dalla legge e con le modalità previste dal regolamento.

ART. 31

Diritto di accesso dei Consiglieri comunali

1. I Consiglieri comunali, ai fini dell'espletamento del loro mandato, hanno il diritto di informazione e di accesso ai documenti amministrativi, nonché di ottenere dal Comune e dalle aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del loro mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi determinati dalla legge.

ART. 32

Accesso ai servizi e conferenze di servizi

1. L'accesso ai servizi del Comune è assicurato anche mediante il decentramento dei servizi, nonché la razionalizzazione dell'orario di apertura degli uffici al pubblico.

2. Il Comune attiva politiche di coordinamento degli orari dei servizi pubblici, degli uffici delle pubbliche amministrazioni, degli esercizi commerciali, delle attività e servizi produttivi.

3. Al fine di migliorare l'efficacia dell'azione amministrativa, il Sindaco può promuovere, in forma pubblica, periodiche conferenze di servizi con il contributo di organizzazioni sindacali e di categoria, di associazioni e gruppi di cittadini interessati.

ART. 33

Partecipazione al procedimento amministrativo

1. La partecipazione dei soggetti interessati al procedimento amministrativo ha luogo nelle forme e secondo i principi stabiliti dalla legge.

2. Il regolamento determina, per ciascun tipo di procedimento, il termine entro il quale esso deve concludersi, i criteri per la individuazione delle unità organizzative responsabili dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale, i criteri, le forme e i tempi relativi alla comunicazione dell'avvio del procedimento ai soggetti interessati previsti dalla legge.

ART. 34

Azione popolare

1. L'azione popolare conferisce a ciascun elettore il potere di far valere le azioni e i ricorsi che spettano al Comune innanzi alle giurisdizioni amministrative nel caso che l'amministrazione non si attivi per la difesa di un interesse legittimo del Comune.

2. L'amministrazione, ricevuta notizia dell'azione intrapresa dal cittadino, verifica se sussistono i motivi e le condizioni per assumere direttamente la tutela dell'interesse del Comune, adottando specifica deliberazione di Giunta. E' comunque necessario verificare che l'azione intrapresa dal cittadino non abbia carattere personale, in relazione agli interessi tutelati.

3. Se la Giunta ravvisa le condizioni per assumere direttamente la tutela degli interessi generali oggetto dell'azione popolare, adotta specifico atto di indirizzo nei confronti del Segretario Generale ai sensi del successivo art. 44 del presente Statuto, dandone avviso a coloro che hanno intrapreso l'azione.

ART. 35

Rete civica

1. Il Comune promuove l'utilizzo delle tecnologie informatiche e telematiche al fine di favorire l'innovazione e il miglioramento dei servizi della Pubblica Amministrazione a vantaggio dei cittadini e delle imprese.

2. Il Comune provvede alla realizzazione dei servizi idonei a consentire l'interconnessione e la comunicazione con la popolazione. I servizi informatici e telematici offerti dovranno tendere a:

a) garantire un miglioramento del sistema informativo e della circolazione di informazioni sia interne che esterne all'ente;

b) consentire a cittadini e imprese di inviare e ottenere documenti e/o certificati in forma elettronica.

3. Il Comune si impegna, nell'ambito delle sue competenze, sulla base della migliore tecnologia disponibile, a facilitare il più possibile i cittadini all'accesso alle infrastrutture telematiche (internet e rete comunale).

TITOLO V

SERVIZI PUBBLICI LOCALI

ART. 36

Servizi pubblici locali

1. Al fine di determinare un rinnovamento tra la Pubblica amministrazione e la società civile i servizi dovranno essere erogati in base al principio di corrispondenza presunta tra le richieste dei cittadini e l'esistenza del diritto a conseguire quanto richiesto, con i controlli necessari.

2. Il Comune gestisce i servizi pubblici in economia, mediante concessione a terzi, a mezzo di azienda speciale, di istituzione, di società per azioni o società a responsabilità limitata, convenzioni, consorzi, accordi di programma, Unioni di Comuni nonché in ogni altra forma consentita dalla legge, in conformità alle indicazioni dei piani e programmi previsti dall'art. 5 commi 1, 2 e 4 e dall'art.20 del T.U. 267/2000, nonché delle ulteriori disposizioni normative di settore.

3. La scelta tra le modalità deve essere effettuata **v a l u t a n d o l e d i v e r s e f o r m e e** alla luce dei criteri di efficienza, efficacia ed economicità.

4. Il Comune gestisce in economia i servizi di modeste dimensioni ed entità, quando ne è dimostrata la maggiore economicità rispetto ad altre forme, secondo le previsioni normative vigenti.

5. Il Comune collabora con altri enti locali al fine di promuovere forme di gestione dei servizi pubblici locali a carattere sovracomunale, quando ciò corrisponda, oltre che ad obiettivi di economicità, efficacia ed efficienza nella gestione dei servizi medesimi, anche ad obiettivi di particolare rilevanza sociale quali la tutela dell'ambiente e della salute pubblica, l'uso razionale delle risorse, la sicurezza dei cittadini e rappresenti un beneficio per la propria comunità.

6. I regolamenti delle istituzioni, gli statuti delle aziende speciali, dei consorzi cui partecipa il Comune sono tenuti a dettare norme atte a garantire la pubblicità degli atti fondamentali attinenti alla gestione dei servizi loro affidati, nonché a prevedere modalità atte ad assicurare il controllo da parte degli utenti e la rappresentazione delle loro esigenze.

TITOLO VI

FORME DI ASSOCIAZIONE E COOPERAZIONE

ART. 37

Convenzioni

1 Il Comune favorisce la sottoscrizione di accordi di collaborazione a contenuto organizzativo con altri enti locali in materia di esercizio di funzioni, di realizzazione di interventi e di erogazione di servizi. A tal fine il Comune può stipulare convenzioni con altri Comuni e Province.

ART. 38

Accordi di programma

1 Il Comune può promuovere la costituzione di appositi accordi di programma, ovvero aderire ad accordi promossi da altri enti per la realizzazione di opere, di interventi o programmi di intervento di suo interesse, la cui attuazione od operatività, derivi dal coordinamento di una pluralità di enti e soggetti pubblici ai sensi dell'art.34 del T.U.267/2000.

ART. 39

Consorzi

1 Il Comune, al fine di garantire l'erogazione continuativa, coordinata ed unitaria di servizi pubblici configurabili a dimensione sovracomunale può aderire a consorzi costituiti ai sensi dell'art. 31 del T.U. 267/2000.

ART. 40

Unione di Comuni

1. Il Comune può costituire una Unione con altri Comuni per l'esercizio di una pluralità di funzioni e servizi.
2. L'atto costitutivo e lo Statuto sono approvati con unica deliberazione del Consiglio Comunale a maggioranza assoluta.

TITOLO VII

UFFICI E PERSONALE

ART. 41

Principi di organizzazione

1. L'Amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:
 - a) organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
 - b) analisi e individuazione delle produttività e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
 - c) individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
 - d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

ART. 42

Organizzazione degli uffici e dei servizi

1. Il Comune disciplina l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio comunale, al Sindaco e alla Giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita ai responsabili degli uffici e dei servizi.
2. I servizi e gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e con criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.
3. I servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni.

4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

ART. 43

Personale dipendente

1. Il personale dipendente è inquadrato in ruoli organici e ordinati secondo categorie in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgendo la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.

2. Ogni dipendente è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.

3. Le politiche del personale poste in essere dal Comune debbono tendere a valorizzare le risorse umane e a favorire la partecipazione dei dipendenti alla realizzazione degli obiettivi dell'ente. Nel rispetto delle norme di legge e contrattuali in vigore, l'Amministrazione applica tutti gli istituti previsti che permettano di attribuire ai dipendenti compensi collegati al merito.

4. Il Comune assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l'integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.

ART. 44 –

Il Segretario Generale

1. Il Comune ha un Segretario Generale, individuato tra gli iscritti all'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali e disciplinato dalla legge statale e nominato dal Sindaco

2. Il Segretario Generale è l'ufficio di vertice dell'amministrazione, a cui spettano le funzioni di sovrintendenza e coordinamento degli uffici.

3. Il Segretario Generale svolge le funzioni previste dalle leggi e dai regolamenti, partecipa alle riunioni di Giunta e del Consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al Sindaco ed al Presidente del Consiglio.

4. Partecipa a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, se necessario, a quelle esterne; formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al Consiglio, alla Giunta e al Sindaco.

5. Presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni elettorali e referendarie e riceve le dimissioni del Sindaco, degli Assessori o dei Consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.

6. Al Segretario Generale possono essere attribuite dal Sindaco specifiche funzioni e la titolarità dei servizi ed uffici in veste vicaria o sostitutiva.

7. Ha la direzione dell'ufficio per i procedimenti disciplinari superiori alla censura e adotta i provvedimenti disciplinari superiori alla censura. Definisce i conflitti di competenza tra i diversi Settori.

8. Il Segretario Generale promuove e resiste alle liti e assicura la tutela legale nei casi previsti dalla normativa vigente, adottando allo scopo, apposita determinazione, con la quale designa il patrocinatore dell'Ente, conferendogli l'incarico. Le pratiche di contenzioso sono istruite dagli uffici competenti, in base a specifica direttiva del Segretario.

La rappresentanza legale dell'Ente in giudizio è esercitata dal Segretario Generale, che sottoscrive la procura alla lite. Ha altresì il potere di conciliare e transigere, in giudizio e fuori del giudizio, e di rinunciare agli atti di causa.

9. La Giunta può formulare programmi o indirizzi di natura generale, anche in relazione a specifiche materie, al fine di definire i criteri direttivi per l'esercizio delle funzioni di cui ai commi precedenti.

10. Il Vicesegretario caduiva il Segretario Generale e lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza, impedimento o incompatibilità.

11. Il Vicesegretario è individuato tra i Responsabili apicali di Settore, con provvedimento del Sindaco, su proposta del Segretario Generale

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 45

Modificazioni e abrogazione dello Statuto

1. Qualora all'ente venga riconosciuto il titolo di "Città" l'assunzione del diverso titolo avverrà sostituendo il titolo "Comune" con quello di "Città" senza necessità di assumere nuovi provvedimenti di modifica.

ART. 46 - Entrata in vigore

1. Il presente Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e nell'Albo Pretorio comunale per trenta giorni consecutivi.
2. Il Sindaco invia lo Statuto, munito della certificazione delle avvenute pubblicazioni di cui al precedente comma, al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
3. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.